

**ATTO COSTITUTIVO
DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA**

In Ravalle (FE) Via C. Martelli 87, presso il Circolo ARCI Ravalle si sono riuniti il giorno 15 giugno 1997 alle ore 21,30 per costituire una Associazione sportiva i seguenti cittadini :
Lunati Paolo, Vassalli Agostino, Menini Davide, Taddia Idmo, Catozzi Stefano, Bacaro Michele, Baccaro Gianni, Trevisani Gabriele, Vincenzi Giovanni, Bacilieri Paolo, Vassalli Michele, Marangoni Luca, Benini Riccardo, Finardi Alessandro, Marighella Piero, Bonetti Andrea, Trivisani Davide.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Signor Catozzi Stefano il quale a sua volta nomina suo Segretario il Signor Lunati Paolo.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione alla società è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Il Presidente dà inoltre lettura dello Statuto della UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) con sede a Roma, Largo Franchellucci 73, e propone che il sodalizio stesso, prendendo conoscenza di detto Statuto approvandolo, dia la sua adesione alla UISP adottandone la tessera nazionale, quale tessera sociale.

La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità .

I presenti deliberano inoltre che la Società venga chiamata:

POLISPORTIVA RAVALLE

con sede a:

RAVALLE (FE) in PIAZZA SS. FILIPPO E GIACOMO n° 42.

e nominano i seguenti Signori quali componenti il Comitato Direttivo provvisorio, Comitato che sarà modificato o ratificato in successive ed apposite elezioni:

CATOZZI STEFANO	-----	Presidente
TREVISANI GABRIELE	-----	Vice Presidente
LUNATI PAOLO	-----	Segretario
VASSALLI AGOSTINO	-----	Consigliere
VINCENZI GIOVANNI	-----	Consigliere
MENINI DAVIDE	-----	Consigliere
BACCARO GIANNI	-----	Consigliere
BENINI RICCARDO	-----	Consigliere

Non essendoci altro da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Catozzi Stefano

Lunati Paolo

si richiede la registrazione in esenzione delle imposte di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 1° comma delle L. 266/91

Catozzi Stefano

Lunati Paolo



5 AGO. 1997

UFFICIO REGISTRO
FERRARA

ESENTE

IL DIRETTORE TRIBUNARIO
(Corajni Dr. Luciano)

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita con sede a **Ravalle (FE) Piazza SS. Filippo e Giacomo, 42** una Associazione non commerciale, operante nel settore sportivo, che assume la denominazione di:

POLISPORTIVA RAVALLE

Con Delibera del Consiglio Direttivo potrà affiliarsi ad Enti di Promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle Leghe sportive e simili sia nazionali che locali.

TITOLO II

SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 2 - L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha scopo di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento degli interessi della collettività .

ART. 3 - L'Associazione, con spirito altruistico, si propone di :

- a) perseguire finalità sportive ricreative e culturali attraverso la gestione di attività sportive, ricreative ed aggregative con intenti mutualistici;
- b) gestire, anche a seguito di convenzioni con gli Enti Locali, immobili ed impianti sportivi per il conseguimento di finalità di utilità generale per la comunità;
- c) proporre e garantire i servizi sportivi al fine di migliorare le condizioni sociali dei propri soci e per affermare lo spirito di tolleranza e di pacifica convivenza;
- d) partecipare alla promozione e svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica;
- e) promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- f) gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali riservandone le somministrazioni ai propri soci ;
- g) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali .

TITOLO III

SOCI

ART. 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

ART. 6 - La qualifica di socio individuale dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dell'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti ;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci individuali sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale.

ART. 7 - I soci sono tenuti a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

RECESSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

ART. 8 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

ART. 10 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari tramite lettera.

I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO V

FONDO COMUNE

ART. 11 - Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un migliore conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione .

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquisiti con gli introiti di cui sopra.

Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

ESERCIZIO SOCIALE

ART. 12 - L'esercizio sociale va dal 1/7 al 30/06 dell'anno successivo. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 13 - Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea degli associati
- b) Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEE

ART. 14 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ART. 15 - L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un quinto degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 16 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

ART. 17 - L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti i due terzi degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno degli Associati.

ART. 18 - Nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, hanno diritto al voto gli associati maggiorenni. Le delibere delle Assemblee sono valide a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, tranne che per lo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti.

ART. 19 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 20 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque (5) a un massimo di nove (9) componenti scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio eletto nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario con funzioni anche di Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre (3) componenti.

La convocazione è fatta per mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della riunione.

Le sedute sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della Associazione.

ART. 20 - In caso di mancanza di uno o più componenti del Consiglio Direttivo non è ammessa la cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea per procedere con l'elezione di nuovi componenti.

IL PRESIDENTE

ART. 21 - Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

TITOLO VII

SCIoglIMENTO

ART. 22 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore .

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva.

NORMA FINALE

ART. 23 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di leggi vigenti .

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE IN DATA 15-06-97 ALLE ORE 23,30 PRESSO LA SEDE.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

